



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO PUBBLICO

PER L'AMMISSIONE AI FONDI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

(DGR N. 317 DEL 08.04.2020)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/06/2020

RENDE NOTO

che è indetto un AVVISO PUBBLICO per la raccolta delle domande di contributi a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124.

Lo stanziamento a favore del Comune di Castel san Giovanni è di Euro 14.278,09.

A partire **dal 01/07/2020** i nuclei familiari in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti potranno presentare domanda per l'assegnazione di un contributo, secondo le modalità di seguito riportate e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

ART . 1 - CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento non volontario;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle cause sopra elencate.

ART. 2 - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

I beneficiari verranno individuati tra le seguenti categorie di persone;

- a) inquilini titolari di un contratto di locazione il cui periodo residuo non sia inferiore ad anni due, qualora il proprietario contestualmente all'erogazione del contributo rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;**
- b) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;**
- c) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo a favore dell'inquilino sia versato con quietanza diretta al proprietario dell'immobile;**
- d) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per un periodo non superiore a 6 mesi.**

ART. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

A norma del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 per l'ammissione al beneficio i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;

- b. Residenza nel Comune di Castel san Giovanni;
- c. Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di ricorso per sfratto e decreto ingiuntivo ex art. 32 del Regio Decreto 28/04/1938 n. 1165, in corso di notifica;
- e. non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- f. reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00, in corso di validità o eventuale I.S.E.E. corrente.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI E CASI DI ESCLUSIONE

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non può superare l'importo di euro 3.500,00;
2. al nucleo familiare che avrà già percepito l'importo massimo del contributo pari ad € 3.500,00, sarà precluso l'accesso ad un ulteriore contributo da erogarsi sulla base del presente avviso pubblico;
3. il nucleo familiare richiedente non può cumulare nel medesimo anno il contributo concesso per la morosità incolpevole (legge 28 ottobre 2013 n. 124) con il contributo concesso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) e per l'emergenza abitativa (deliberazioni di G.R. n. 2051/2011, n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 2221/2015)

ART. 5 - FINALIZZAZIONE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati a:

- a) **beneficiari di cui all'art. 2 lett. a),** inquilini titolari di un contratto di locazione il cui periodo residuo non sia inferiore ad anni due, **qualora il proprietario contestualmente all'erogazione del contributo rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.** L'importo massimo del contributo è pari ad Euro 3.000,00;
- b) **beneficiari di cui all'art. 2 lett. b)** inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, **che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato.** L'importo massimo del contributo è pari ad Euro 3.500,00;
- c) **beneficiari di cui all'art. 2 lett. c)** inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare **un nuovo contratto di locazione.** In tal caso il Comune prevederà le modalità per assicurare che il contributo a favore dell'inquilino **sia versato con quietanza diretta al proprietario dell'immobile.** L'importo massimo del contributo è pari ad Euro 2.000,00;

- d) **beneficiari di cui all'art. 2 lett. d)** inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire **il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per un periodo non superiore a 6 mesi**. L'inquilino potrà richiedere al Comune, allegando un accordo sottoscritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con quietanza al proprietario dell'immobile, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento. L'importo massimo del contributo è pari ad Euro 3.000,00.

ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'assegnazione dei contributi, in caso di domande contestuali e scarsa disponibilità delle risorse, saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra di loro cumulabili, attribuendo a ciascuno valore 1:

- a) Presenza nel nucleo di persone con disabilità non inferiore al 74%
- b) Presenza nel nucleo di persone anziane ultra 70enni
- c) Presenza nel nucleo di minori
- d) Presenza nel nucleo di persone in carico, da almeno sei mesi, ai Servizi Socio Assistenziali comunali e A.U.S.L. per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale.

In caso di parità farà fede l'ordine di arrivo della domanda ed in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

ART. 7 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Castel San Giovanni **a partire dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021 salvo esaurimento dei fondi disponibili**. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni utili per l'accesso al beneficio.

Alla domanda dovranno essere ALLEGATI:

- I documenti comprovanti lo stato di inquilino **moroso incolpevole**, attestanti la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale dovute ad una delle **cause indicate nell'art.1;**
- copia dell'atto di intimazione di sfratto esecutivo per morosità, con citazione per la convalida;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- **Per la tipologia di cui al punto 2, lettera b) del bando):** impegno del proprietario a sottoscrivere nuovo contratto di locazione a canone concordato. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere prodotto copia del contratto registrato;
- **Per la tipologia di cui al punto 2, lettera c) del bando):** dichiarazione del richiedente di aver individuato un alloggio per la locazione ad uso abitativo e di accettare che il contributo per il pagamento del deposito cauzionale venga liquidato, con quietanza diretta, al proprietario dell'alloggio. Successivamente dovrà essere prodotto copia del contratto

registrato.

- **Per la tipologia di cui al punto 2, lettera d) del bando):** documentazione del locatore, prodotta prima della liquidazione del contributo, che dimostri tramite atti formali, l'avvenuto differimento per un periodo non superiore a 6 mesi dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- Documentazione attestante la sussistenza dei **criteri preferenziali** di cui al punto 6);
- Fotocopia non autenticata di **documento d'identità in corso di validità**; per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea fotocopia non autenticata di regolare titolo di soggiorno.

Gli interessati potranno avere assistenza nella compilazione della domanda rivolgendosi al Settore Politiche Sociali sito in Via Garibaldi n. 50 – Castel San Giovanni previo appuntamento telefonico al numero 0523/889736 dal lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle 12,30 o inviando una mail al seguente indirizzo: sportellosociale.csg@sintranet.it.

I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili nel sito del Comune di Castel San Giovanni all'indirizzo web: <http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it>.

Le domande di ammissione al beneficio se compilate autonomamente possono essere anche:

- consegnate direttamente o spedite per posta raccomandata al Settore Politiche Sociali – Comune di Castel San Giovanni -Via Garibaldi n.50;
- inviate a mezzo fax (0523/889753) o posta certificata all'indirizzo pec: comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Alle domande inviate per posta o fax dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente, pena la nullità della dichiarazione.

ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONE E CONTROLLI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica sul possesso dei requisiti previsti. In sede di istruttoria, il Comune, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la loro rettifica in caso di istanze erranee o incomplete, potrà esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Il Comune di Castel San Giovanni potrà altresì effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti anche tramite la Guardia di Finanza o presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs 130/2000 e art. 6 comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni, nonché con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il Comune di Castel San Giovanni comunicherà ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento potranno essere presentate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Castel San Giovanni una volta accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo:

- **nel caso di cui al punto a) art. 5** del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione della dichiarazione del proprietario che si impegna a estinguere il procedimento di sfratto per morosità e contestualmente a non avviare una nuova procedura di sfratto esecutivo nei successivi 24 mesi, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore dell'inquilino, con quietanza a favore del proprietario dell'alloggio (locatore);
- **nel caso di cui al punto b) art. 5** del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione del nuovo contratto a canone concordato, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore dell'inquilino, con quietanza a favore del proprietario dell'alloggio (locatore);
- **nel caso di cui al punto c) art. 5** del presente Avviso pubblico, a fronte della dichiarazione del richiedente di aver individuato un alloggio per la locazione ad uso abitativo e della accettazione che il contributo per il pagamento del deposito cauzionale venga liquidato con quietanza diretta al proprietario dell'alloggio. Successivamente dovrà essere prodotto copia del contratto registrato.
- **nel caso di cui al punto d) art. 5** del presente Avviso pubblico, a fronte della presentazione di un accordo tra le parti per il differimento dell'esecuzione provvederà a disporre il mandato di pagamento a favore dell'inquilino con quietanza diretta del proprietario dell'immobile (locatore).

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 n. 196) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'avviso pubblico è effettuato dal Comune di Castel San Giovanni in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione della procedura prevista dal presente avviso. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Silvia Castagna. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del Responsabile del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Silvia Castagna, preposto al procedimento concorsuale e verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
CASTAGNA Dott.ssa SILVIA